

Prot. n. CF01/RNS
Bologna, 23 marzo 2020

OGGETTO: **DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 “MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”**

Sommario

Con la presente circolare ci soffermeremo sul Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e Titolo V - art.72 Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese

Art. 49 – Fondo centrale di garanzia PMI¹

L'art. 49 provvede a rafforzare ed estendere l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto:

- l'importo massimo garantito è aumentato a **5 milioni per singola impresa**;
- per gli interventi di garanzia diretta (Banche) la percentuale massima di copertura è pari **all'80%** dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro; per gli interventi di riassicurazione (Confidi) la percentuale di riassicurazione è **elevata al 90%**;
- la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l'obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste;
- sono ammissibili alla garanzia del fondo anche **operazioni di rinegoziazione del debito**, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;
- per le operazioni per le quali banche o intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- la valutazione per l'accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo “andamentale” consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;

¹ I beneficiari sono rappresentati da micro, piccole e medie imprese, definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 sulla base dei seguenti requisiti:

tipologia imprese	n.medio ULA/anno	Totale attivo patrimoniale		Fatturato annuo
MICRO	<10	Fino a 2 mln	oppure	Fino a 2 mln
PICCOLA	<50	Fino a 10 mln	oppure	Fino a 10 mln
MEDIA	<250	Fino a 50 mln	oppure	Fino a 43 mln

- è prevista l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;
- sono ammissibili alla garanzia del fondo **nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno** di importo non superiore a 3 mila euro a favore di **persone fisiche** esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;
- per operazioni di investimento immobiliare nei **settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari**, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a **imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19**, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- è elevato a 40.000 euro l'importo massimo per le operazioni di **microcredito** (art. 111 d.lgs. n. 385 del 1993), con relativo aggiornamento del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176;
- sono estese anche al **settore dell'agricoltura e della pesca** le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA, che avrà a disposizione 80 milioni di euro da utilizzare per tali misure di garanzia;
- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Gli interventi sono finanziati complessivamente per **1,5 miliardi** in relazione all'anno 2020, a cui si aggiungono gli 80 milioni destinati a ISMEA.

Con decreto di natura non regolamentare del Mef, di concerto con il Mise, possono essere previste **ulteriori misure di sostegno alle imprese**, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che erogano nuovi finanziamenti.

Art. 50 – Modifiche alla disciplina FIR

Stabilisce che all'azionista e all'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40% dell'importo dell'indennizzo proveniente dal **Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)**.

Art. 51 – Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art.112 del TUB

Dispone che i contributi annui e le altre somme, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dovute dai **confidi** all'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi, sono deducibili dal contributo obbligatorio dello 0,5 per mille delle garanzie concesse.

Art. 53 – Misure per il credito all'esportazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato a garantire in favore di SACE spa per operazioni nei settori interessati **dall'impatto dell'emergenza sanitaria**, il ministero dell'Economia è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di **SACE Spa** (Servizi assicurativi e finanziari per l'export) per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

Art. 54 – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 55 – Misure di sostegno finanziario alle imprese

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate, riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.

Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese⁽¹⁾ colpite dall’epidemia di COVID-19

Il comma 2 dispone la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate², nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare (facendone richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane (co. 5) che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto ai quali la misura dispone quanto segue:

- a) **apertura di credito**, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, oppure, se superiori alla data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;
- b) **contratti per prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. È inoltre previsto uguale trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale (senza aggravio di costi per l’impresa).
- c) **mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale**, anche se perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, con le rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020. Nella misura è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020 unitamente agli elementi accessori, senza

2

La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

In effetti, per mitigare gli effetti economici di un possibile peggioramento nella qualità dei crediti oggetto di moratoria, alle misure di sostegno è associata la previsione del possibile intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (che copre parzialmente le esposizioni interessate). Il comma 6 stabilisce che le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia, con una dotazione di 1,73 miliardi. La garanzia copre parzialmente (fino al 33%) i danni eventualmente subiti dalle banche in conseguenza dell’evento eccezionale.

che ciò comporti aggravio di costi né per l'intermediario e né per le imprese; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

L'impresa dovrà **autocertificare** di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Art. 57 – Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

Per rafforzare la liquidità delle imprese danneggiate, anche a favore delle grandi imprese, che non possono avere accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, operanti in settori individuati con decreto ministeriale,

- le banche potranno erogare finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria, con il supporto di Cassa depositi e prestiti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;

- lo Stato potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

Per il fondo destinato alla copertura delle garanzie dello Stato è prevista una dotazione iniziale di 500 milioni con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

Per essere operativa la misura necessita dell'emanazione dei decreti attuativi.

Art. 58 – Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81

Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati alle **imprese esportatrici** a fronte di programmi di penetrazione commerciale può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Art. 59 – Disposizioni a supporto per l'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19

Ferma restando l'operatività di sostegno all'esportazione, **SACE Spa** è autorizzata a rilasciare **garanzie e coperture assicurative**, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di **fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19**. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a **banche nazionali**, nonché a **banche estere od operatori finanziari italiani od esteri** quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma. Le modalità operative degli interventi sopra descritti sono definite da **SACE Spa**, in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. Il provvedimento è limitato al periodo di stato di emergenza.

Titolo V

Ulteriori disposizioni

Art. 72 – Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese

L'art.72 del Decreto, prevede l'istituzione del “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori

colpiti dall'emergenza sanitaria del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

Il suddetto Fondo è ripartito tra le diverse finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Cordiali saluti.

a cura
Servizio Credito e Finanza